

COMUNE DI BRUGNERA
Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Esenzioni – casi particolari	Pag. 3
Art. 3 – Assimilazioni all’abitazione principale	Pag. 3
Art. 4 – Aree fabbricabili	Pag. 4
Art. 5 – Fabbricati inagibili ai soli fini ICI	Pag. 4
Art. 6 – Dichiarazioni	Pag. 4
Art. 7 – Accertamento	Pag. 5
Art. 8 – Sanzioni e interessi	Pag. 5
Art. 9 – Accertamento con adesione	Pag. 6
Art.10 – Riscossione coattiva	Pag. 6
Art.11 – Modalità di esecuzione dei versamenti	Pag. 6
Art.12 – Incentivi per il personale addetto agli uffici tributari	Pag. 7
Art.13 – Coltivatore diretto – imprenditore agricolo	Pag. 7
Art.14 – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta	Pag. 7
Art.15 – Rimborsi	Pag. 8
Art.16 – Entrata in vigore	Pag. 8

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, Titolo I, Capo I e successive modificazioni ed integrazioni, è istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili.
2. Con il presente regolamento il Comune esercita la potestà regolamentare prevista dal D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 artt. 52 e 59.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme previste dal D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, Titolo I, Capo I e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Esenzioni – casi particolari

1. L'esenzione di cui all'art. 7, lettera i) del D. Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, è applicata soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. Ai fini dell'esenzione di cui alla lettera d) del medesimo articolo, si considerano pertinenze dell'edificio di culto anche gli oratori, le cappelle e le case canoniche.

Articolo 3

Assimilazioni all'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 446/97, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. Non possono essere oggetto di uso gratuito le abitazioni nelle quali dimori abitualmente uno dei contitolari.
2. Sono altresì equiparate all'abitazione principale:
 - a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate (**non dà diritto all'esenzione di cui al D. L. 93/2008**);
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP);
 - d) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale «C/2» (depositi, cantine e simili), «C/6» (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e «C/7» (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), purché non adibite ad uso commerciale e limitatamente a due unità;
 - e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata (**non dà diritto all'esenzione di cui al D. L. 93/2008**);
3. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta, se dovuta, secondo quanto previsto per l'abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
4. L'equiparazione decorre dalla denuncia delle condizioni che ne danno diritto e per il periodo durante il quale le stesse sussistono, fatte salve le verifiche da parte dell'Ente. La mancata denuncia della cessazione di tali condizioni comporta il recupero dell'imposta fin dal primo anno di concessione dell'agevolazione, oltre sanzioni e interessi.

Articolo 4

Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 446/97 al fine della limitazione del potere di accertamento e dell'insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale può stabilire annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, tali valori vengono proposti dagli uffici.
2. I valori determinati di cui al comma 1, valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente nei termini di approvazione del Bilancio di Previsione.
3. L'attribuzione della natura edificabile viene comunicata al proprietario, a cura dell'ufficio urbanistica del Comune, con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.

Articolo 5

Fabbricati inagibili ai soli fini ICI

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 504/92, un fabbricato viene considerato inagibile qualora sia inidoneo all'uso e di fatto non utilizzato per le seguenti condizioni:
 - a) assenza dei servizi igienici;
 - b) assenza di acqua corrente;
 - c) assenza dei serramenti;
 - d) assenza di elettricità;
 - e) assenza di ogni intavellatura, impalcatura o soffitto, che protegga l'ambiente abitato dalle intemperie.
2. Per ottenere la riduzione dell'imposta al 50% il contribuente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicando almeno una delle condizioni sopra menzionate. In tutti gli altri casi l'inagibilità od l'inabitabilità potrà essere certificata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.
3. La riduzione dell'imposta verrà applicata dalla data di presentazione della dichiarazione o del certificato di cui al comma 2 e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
4. La mancata denuncia della perdita dei requisiti che danno diritto all'agevolazione, comporta il recupero dell'imposta fin dal principio, oltre sanzioni e interessi, a meno che l'interessato non dimostri oggettivamente il momento di perdita dei requisiti che danno diritto all'agevolazione. Resta ferma la sanzione per omessa denuncia di variazione.

Articolo 6

Dichiarazioni

1. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni od altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta o nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico (MUI), il contribuente è obbligato a darne comunicazione, utilizzando la dichiarazione redatta sul modello approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o dall'Ente.
2. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
4. La dichiarazione può essere presentata direttamente, tramite posta con raccomandata A/R (vale la data

di spedizione), tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o, all'attivazione del servizio, tramite sito internet istituzionale dell'Ente.

5. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, comma 2 del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Articolo 7

Accertamento

1. La Giunta Comunale può stabilire particolari azioni di controllo.
2. Al fine di potenziare l'attività di controllo, si autorizza l'Ufficio Tributi ad attivare tutti i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio, del Ministero delle Finanze e con qualsiasi altra banca dati ritenuta necessaria dal Funzionario Responsabile dell'imposta ai fini della lotta all'evasione.
3. Per concentrare maggiore impegno sull'azione di accertamento si dispone di eliminare le operazioni di controllo formale che non comportino la determinazione di maggiori importi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura legale con maturazione giorno per giorno base 365.
5. Il limite previsto ai fini dell'emissione degli avvisi di accertamento è di € 17. Tale limite deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
7. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 8

Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta con un minimo di € 51.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di omessa/infedele dichiarazione la relativa sanzione è applicata per ogni anno fino a regolarizzazione.

Articolo 9

Accertamento con adesione

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 446/97, è previsto anche in materia d'Imposta Comunale sugli Immobili l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.6.1997, n. 218.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. La riscossione coattiva viene affidata all'Agente della Riscossione con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 11

Modalità di esecuzione dei versamenti

1. I contribuenti eseguiranno i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite l'Agente della Riscossione.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 446/97, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'Imposta Comunale sugli Immobili relativa all'immobile in questione sia totalmente assolta per l'anno di riferimento.
3. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratta l'assoggettabilità all'imposta; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. I soggetti indicati nell'articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto.
5. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto all'Agente della Riscossione. E' facoltà del contribuente versare mediante utilizzo della Delega F24 utilizzando allo scopo il codice B215. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a € 0,50, per eccesso se è superiore.
6. Non si effettua il versamento se l'imposta annua è inferiore a € 17. Il limite previsto non rappresenta una franchigia.

Articolo 12

Incentivi per il personale addetto agli uffici tributari

Sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'attività di accertamento ICI, secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento e nelle percentuali definite annualmente con delibera della Giunta Comunale.

Art. 13

Coltivatore diretto – imprenditore agricolo

1. L'equiparazione di cui al 2° periodo, lettera b), comma 1, art.2 del D. Lgs. n. 504/1992 si verifica se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.
2. Per dimostrare la conduzione diretta di cui all'art. 9 del D. Lgs. 504/92, così come specificato dall'art. 58, comma 2 del D. Lgs. 446/97, dovrà essere presentata unitamente alla dichiarazione prevista dall'art. 6 del presente Regolamento una dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la condizione in oggetto.

Articolo 14

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile come definita dal D. Lgs. 504/92 l'aliquota vigente.
2. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
3. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati. L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro.
4. L'aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

Articolo 15

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza salvo richieste di chiarimenti o integrazione della documentazione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno, - base 365.
3. L'Ufficio Tributi non procede a rimborsi per importi inferiori ad € 17, interessi esclusi.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno d'imposta 2011.